



Norme in materia di polizia locale

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. *(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere b) e h), della Costituzione.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

3. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. La presente legge si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2. *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale nelle città e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli Enti Locali e le responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Capo II POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 3. *(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)*

1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Città Metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, d'intesa con il Prefetto, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 4.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)

1. I Comuni, anche in forma associata, le Province e le Città Metropolitane possono stipulare accordi locali con il Prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti campi di intervento:

- a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
- b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;
- c) collaborazione tra le Forze di Polizia dello Stato e le polizie locali ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali attività di pattugliamento appiedato;
- d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
- e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

- a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
- b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
- c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
- d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 procedono, con cadenza almeno annuale, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti di cui al comma 1 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi adottati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3.

3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti pubblici o associazioni interessati ai singoli interventi in discussione.

Art. 6.

(Attività di informazione a livello territoriale)

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolare sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

Art. 7.
(*Conferenza regionale*)

1. In ogni Regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.
2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'Interno e il Presidente della Regione individuano i soggetti che partecipano alla Conferenza.

Capo III
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 8.
(*Funzioni di polizia locale*)

1. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali.
2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati, esercita le seguenti funzioni:
 - a) polizia amministrativa locale;
 - b) polizia edilizia;
 - c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
 - d) polizia ambientale e ittico-venatoria;
 - e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 4, lettera a), dell'articolo 25 della presente legge;
 - f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - g) pubblica sicurezza;
 - h) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi, provvedimenti assunti dall'Autorità locale ex art. 54 D.lgs 267/00;
 - i) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
 - l) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
 - m) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, della Provincia o della Città Metropolitana;
 - n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
 - o) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
 - q) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
 - r) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane.
3. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le Regioni provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane.

5. L'accesso agli atti adottati nell'esercizio delle funzioni di polizia locale è disciplinato dall'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 25, comma 5, della presente legge.

Art. 9.

(Qualifiche del personale di polizia locale)

1. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dai sottufficiali addetti al controllo (ispettori), dagli ufficiali addetti al coordinamento e controllo (commissari), dagli ufficiali responsabili di area (commissari capo) e dai Comandanti dei Corpi di polizia locale.

2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia o della Città Metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo.

3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis) del medesimo codice, come modificato dall'articolo 25, comma 2, della presente legge;

b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4;

c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.

4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del Sindaco, del Presidente della Provincia o del Presidente della Città Metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza o averla revocata con le modalità previste dalla normativa vigente;

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4.

6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il Sindaco, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.

7. Il Sindaco o i Presidenti della Provincia o della Città Metropolitana, comunicano tempestivamente al Prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.

8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali le Regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

9. Il Comandante della polizia locale è responsabile verso il Sindaco o il Presidente della Provincia o il Presidente della Città Metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 10.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i Comuni singoli e associati, le Province e le Città Metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.
2. I corpi devono essere costituiti tassativamente da un numero minimo quindici operatori. Il rapporto numerico minimo tra popolazione e operatori è fissato in 1 ogni 400.
3. Nel caso che il personale di polizia locale in forza all'ente non raggiunga tale limite, esso viene raggiunto a mezzo costituzione obbligatoria di corpi intercomunali tra gli enti limitrofi i quali devono essere costituiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il prefetto vigila sull'esecuzione di quanto previsto al comma 3 e, in caso di inottemperanza entro i termini, interviene in qualità di commissario *ad acta*, dopo aver sentito gli enti interessati.
5. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente dell'organo esecutivo della Città Metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
6. L'autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, si avvale del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria.
7. Qualora l'Autorità Giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della Giustizia.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della L. 26.03.01, nr. 128 nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera C) della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente Autorità di Pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del Comandante della polizia locale;
9. Gli accordi di cui all'articolo 4 prevedono le modalità di cooperazione delle polizie locali con quelle nazionali per tutelare la sicurezza locale, la sicurezza pubblica e l'ordinata e civile convivenza delle comunità.
10. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza e nel caso di accertamenti delegati dall'autorità giudiziaria.
11. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:
 - a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
 - b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
 - c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.

(Regolamenti del servizio di polizia locale)

1. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale.
2. I regolamenti degli Enti locali di cui al comma 1, sono adottati con delibera del Consiglio comunale e comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del Prefetto del capoluogo di provincia.

Art. 12.

(Funzioni e compiti delle Regioni)

1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in

materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

a) i piani finalizzati alla costituzione dei corpi intercomunali di polizia locale al fine del raggiungimento del numero minimo di operatori stabilito dall'articolo 10 comma 2, sentiti gli enti interessati; i piani vanno comunicati ai prefetti ai fini del comma 4 dell'articolo 10;

b) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17;

c) le caratteristiche delle uniformi per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

d) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, ivi compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

e) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di scuole regionali o interregionali di polizia locale, anche avvalendosi di strutture formative delle polizie statali, che devono essere istituite entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera d), garantiscono la formazione di cui all'articolo 9, comma 8, e all'articolo 15, comma 3; organizzano inoltre corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; detti corsi possono essere anche interregionali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13.

(Competenza della Conferenza delle regioni e delle province autonome e concorsi unici regionali)

1. In sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, devono essere stabiliti:

a) i gradi e i relativi distintivi che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9;

b) i requisiti, anche psico-fisici e attitudinali, e le modalità per l'accesso e la carriera degli operatori di polizia locale.

2. In ogni caso i requisiti psico-fisici e attitudinali non possono essere inferiori a quelli previsti per l'accesso alla carriera nei ruoli Polizia di Stato.

3. I concorsi per accedere alla polizia locale saranno indetti a livello regionale.

Art. 14.

(Enti locali diversi dai Comuni e dalle Province)

1. Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi nel rispetto della disciplina di cui alla presente legge.

Art. 15.

(Elenchi di evidenza pubblica dei Comandanti)

1. Le Regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei Comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 9, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione.

2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito esclusivamente a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e provenienti dalla polizia locale, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

3. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle Regioni e disciplinato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima applicazione sono considerati idonei:

a) i comandanti dei corpi e dei servizi di polizia municipale e provinciale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica.

Art 16.

(Ausiliari del traffico e della sosta)

1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali, e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti, come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.

3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.

4. Il personale di cui ai commi precedenti provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste, mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992;

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comandante della polizia locale competente anche all'adozione del decreto di nomina.

Art. 17.

(Armamento del personale della polizia locale)

1. Il personale appartenente alla polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, senza licenza porta le armi di cui è dotato.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti entro 60 giorni:

a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi agli operatori di polizia locale;

b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;

c) i casi di divieto di detenzione delle armi;

d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i poligoni autorizzati.

3. Gli operatori di polizia locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, tra gli altri, pistola ad impulsi elettrici, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettili, lo spray, il bastone estensibile e il cuscino per TSO.

Art. 18.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale.
2. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale, che si possono condurre solo con la patente di servizio. I veicoli in dotazione alla polizia locale sono esentati dal pagamento delle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e del pedaggio autostradale.

Art. 19.

(Concessione radio e numero telefonico unico nazionale)

1. Gli apparati radiotrasmettenti dei Corpi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.
2. Con decreto del Ministero dell'Interno, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di partecipazioni dei corpi di polizia locale al sistema del Numero Unico di Emergenza Europea 112.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di contrattazione)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali."

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, determinate sulla base esclusiva del dato associativo e con il criterio della radicazione su tutto il territorio nazionale e non inferiore al 5%;

c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

Art. 21.

(Norme previdenziali e assicurative)

1. Al personale di polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell' indennità di polizia locale.

3. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 22.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del Pubblico Registro Automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale debitamente autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose, al controllo del territorio e alle licenze di porto d'armi.

Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui al terzo comma».

2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico Registro Automobilistico, della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Catasto Urbano».

Capo IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizione finanziaria)

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero stesso per effetto degli accordi di cui all'articolo 4, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione. Per la dotazione del fondo di cui

al presente articolo è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 24.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute, se non diversamente stabilito.

2. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

3. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, viene trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando categoria e posizione economica.

4. Al personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data anche per il personale a tempo determinato.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetti al coordinamento e al controllo è attribuita alle figure inquadrare nella categoria "D" del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, in analogia all'attuale formulazione della legge 7 marzo 1986, n. 65;

6. I Comandanti dei Corpi e dei Servizi di Polizia Municipale che confluiscono in un Corpo intercomunale di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, mantengono i rispettivi distintivi di grado.

7. È altresì istituita la Giornata della memoria della Polizia Locale, per il giorno 12 settembre di ogni anno, in ricordo dei tragici eventi accaduti in Barletta nel 1943, già posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

8. Gli appartenenti alla Polizia Locale caduti nell'adempimento del dovere vengono onorati con le esequie di stato ai sensi dell'art. 3 legge 7 febbraio 1987, n. 36.

9. Gli appartenenti alla Polizia Locale si possono fregiare di decorazioni rilasciate da altri enti pubblici per meriti di servizio, atti di benemeranza o eroismo.

10. Agli appartenenti alla Polizia Locale continua ad essere corrisposta un'indennità aggiuntiva a carico del Ministero dell'Interno, quando essi vengano impiegati in servizi di ordine pubblico in sede, ivi compresa la relativa attività di polizia stradale, per un periodo non inferiore alle quattro ore consecutive, che si considera comunque prestato se l'appartenente alla Polizia Locale cessa anticipatamente il servizio giornaliero a causa di infortunio sul lavoro.

11. Gli appartenenti alla Polizia Locale nei casi in cui vengano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero all'espiazione di una pena in carcere sono detenuti presso un carcere militare, salvo che gli stessi destinatari dei provvedimenti di restrizione della libertà personale non chiedano diversamente.

12. I Corpi di Polizia locale sono autorizzati a mantenere in dotazione le uniformi storiche per particolari servizi di rappresentanza.

13. Per i Corpi di Polizia Locale non si applicano le norme di carattere generale che limitano le assunzioni di personale.

Art. 25.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) i comandanti, i responsabili d'area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale»;
 - b) al comma 2, lettera b), le parole: ", nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti di polizia locale".
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle forze armate e di polizia" sono aggiunte le parole: "dello Stato e della polizia locale";
4. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 12, comma 1:
 - 1) la lettera d-bis) è abrogata;
 - 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) alla Polizia locale (municipale e provinciale);
 - b) all'articolo 208, comma 2, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo forestale dello Stato e della Polizia locale (municipale e provinciale)».
5. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "dell'ordine pubblico" sono inserite le seguenti "e della sicurezza urbana";
 - b) dopo le parole: "all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini" sono aggiunte le seguenti: "e alle attività di polizia locale".
6. All'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo le parole: "nella Polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "nella Polizia locale,".
7. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: "e del Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e dal Comandante della polizia locale del Comune capoluogo". All'articolo 16, comma 1, lettera b, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole "e il Corpo forestale dello stato" sono sostituite dalle parole", il Corpo forestale dello stato e la polizia locale".
8. Istituzione del Ministero della Polizia Locale e della Sicurezza Urbana.